



Città di Marsala

Medaglia d'oro al Valore Civile

ORDINANZA N. 48 DEL 04 MAG. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Oggetto: Misure di prevenzione stagione estiva 2015, contro gli incendi boschivi e d'interfaccia. Interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

- Considerato lo stato di potenziale pericolo derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno in abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea disseccata, che durante la stagione arida diventa facilmente infiammabile e habitat idoneo alla proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;
- Ravvisata la necessita' di assicurare la pulizia dei terreni, al fine di eliminare ogni prevedibile pregiudizio per la pubblica e privata incolumita', prevedendo cosi' fenomeni di autocombustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario;
- Visto l'art. 15 della legge 22 febbraio 1992, n. 225, che individua il Sindaco quale Autorita' Comunale di Protezione Civile;
- Visto il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, che comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attivita' di Protezione Civile;
- Visto l'art. 54, lettera c del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- Vista la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione ";
- Viste le Direttive decretate con D.P. n. 297 del 4/06/2008, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96;
- Visti gli articoli 423, 423 bis, 424, 425, 449, e 650 del codice penale;
- Considerato che la presenza di stoppe, fieno erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli d'incendio;
- Rilevato che nel territorio comunale sono presenti anche in prossimita' di aree aperte al pubblico uso e/o all'interno del centro abitato, terreni incolti e infestanti da sterpi e arbusti che possono essere facilmente strumento di propagazione del fuoco;
- Ritenuto di dover emanare apposita ordinanza per la pulizia e bonifica dei terreni incolti, a tutela dell'igiene e della pubblica incolumita';

ORDINA

- Agli Enti ed alle persone fisiche e giuridiche, detentori a qualsiasi titolo di boschi, terreni agrari, prati pascoli ed aree incolte latitanti le strade pubbliche o di uso pubblico, entro 15 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio e fino al 15 Ottobre :
- Di provvedere, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al decespugliamento e alla rimozione di erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, in corrispondenza di terreni di loro proprieta', nonche' in corrispondenza di litorali cigli e scarpate stradali e ferroviarie, nel rispetto delle norme vigenti, compreso il Codice della Strada;
- Alla relativa pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, vegetazione secca in genere o qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio, materiali che non utilizzati nelle pratiche agricole o nella selvicoltura, dovranno essere trasportati e conferiti in discariche;
- Gli enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine suddetto. Ai soggetti incaricati dagli enti pubblici e

- fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica.
- Gli inadempienti, oltre ad essere perseguiti civilmente per il risarcimento dei danni provocati da incendi, saranno denunciati anche penalmente ai sensi degli artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del C.P., per la mancata osservanza della presente Ordinanza.

VIETA

- A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la riproduzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arboree o cespugliate, nonché lungo le strade, di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producono faville;

INVITA

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, di darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità P.S. e CC.

DISPONE

Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di legge e alla denuncia all'A.G. per violazione all'art. 650 c.p., come di seguito specificate:

- a) nel caso di mancato sfalcio e diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da Euro 145,00 ad Euro 594,00 determinata ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada;
- b) nel caso di mancato sfalcio e diserbo, ovvero di mancata pulizia di aree incolte in genere, e/o di mancata pulizia di fossi e canali di scolo di acque pluviali, sarà elevata una sanzione di Euro 150,00;
- c) nel caso di abbandono o depositi di rifiuti vari su aree incolte, sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 105,00 ad Euro 620,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs n. 152/2006;
- d) nel caso di abbandono di rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti sarà elevata una sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 155,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs n. 152/2006, già citato;
- e) nel caso di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo (periodo dal 15 giugno al 30 settembre) sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad Euro 1.032,00 e non superiore ad Euro 10.329,00, ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21-11-2000 e nel contempo verrà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice penale.

DISPONE ALTRESI'

La pubblicizzazione del presente atto mediante:

Affissione all'albo Pretorio comunale per tutto il periodo di validità della presente Ordinanza;

Comunicazione alla cittadinanza con l'affissione dello stesso negli appositi spazi e attraverso gli organi di stampa locale;

Pubblicazione sul sito internet comunale;

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa per il seguito di competenza al Settore Servizi Pubblici, all'ufficio di Polizia Municipale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Servizio igiene della ASL.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio. Inoltre, il Comando di Polizia Municipale dovrà supportare il servizio Protezione Civile per il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono. Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.


CITTA' DI MARSALA
Il Commissario Straordinario
Il Commissario Straordinario gnc